

SCHEMA TECNICA

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI ALTRIMENTI NON RECUPERABILI PER IL MANCATO INCASSO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA

50/2018/R/EEL (*)

Con la delibera 50/2018/R/EEL l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dà prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la delibera 109/2017/R/EEL), confermando l'attuale gestione degli oneri generali di sistema, che sono addebitati ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), e introducendo specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici.

Il provvedimento, che segue il documento di consultazione 597/2017/R/EEL rivedendone le proposte in considerazione delle osservazioni pervenute, definisce il meccanismo di reintegrazione per le imprese distributrici, mentre rimanda a specifica consultazione (52/2018/R/EEL) per la definizione del meccanismo di reintegrazione per le imprese di vendita.

La disciplina prevista dal provvedimento stabilisce:

- ✓ *le condizioni di accesso delle imprese di distribuzione alla reintegrazione da parte di CSEA:* al riguardo si prevede che abbia accesso ciascuna impresa distributtrice che ne faccia richiesta e che risulti adempiente agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema a partire dai crediti maturati dal 1 gennaio 2016 in relazione a contratti di trasporto risolti per inadempimento da almeno da 6 mesi;
- ✓ *l'ammontare di reintegrazione (O_{ID}^{AMM}):* al riguardo è individuato il perimetro degli importi da includere sia con riferimento agli oneri sostenuti per eventuali azioni volte al recupero del credito (O^{cc}) che con riferimento ai crediti non incassati e gli importi da escludere o da considerare ridotti.

Vengono, quindi, definiti gli aspetti procedurali e gli obblighi posti in capo a CSEA per la quantificazione e la liquidazione degli ammontari da riconoscere a ciascuna impresa distributtrice richiedente.

Con riferimento alla tempistica, la delibera 50/2018/R/EEL prevede:

	Attività	Termine
1	La CSEA pubblica sul proprio sito <i>internet</i> il modello per la trasmissione, da parte delle imprese distributtrici, delle informazioni funzionali alla sessione di riconoscimento	entro il 31 maggio di ciascun anno

2	Ciascuna impresa distributrice comunica a CSEA la domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento	entro la fine del secondo mese successivo il termine di cui al precedente punto 1 (fine luglio)
3	La CSEA provvede, valutata positivamente la documentazione inviata dalle imprese distributrici, a determinare e liquidare l'ammontare di reintegrazione O_{ID}^{AMM}	entro la fine del secondo mese successivo il termine di cui al precedente punto 2 (fine settembre)

Nella prima sessione di applicazione del meccanismo, prevista nel corso di quest'anno, sarà determinato il riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili maturati dal 1 gennaio 2016 alla fine del mese di giugno 2017.

Al fine del finanziamento del meccanismo si stabilisce di istituire presso CSEA un conto per la copertura degli importi derivanti dal meccanismo di reintegrazione, alimentato in maniera proporzionale al gettito tariffario di competenza dei conti attinenti agli oneri generali, nonché dagli importi riscossi successivamente al riconoscimento dell'ammontare O_{ID}^{AMM} per gli anni precedenti.

Il suddetto conto istituito presso CSEA potrà essere destinato anche al finanziamento del meccanismo di reintegrazione per le imprese di vendita prospettato nella specifica consultazione.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.